

## IL PARERE DELL'AVVOCATO

# le strade che attraversano la Capita

AVV. MARCO PETRENI

Molti cacciatori, ma anche fungaioli, amanti delle passeggiate a cavallo o in bicicletta, etc. ricorderanno sicuramente che, alcuni anni or sono, i cancelli dell'Azienda Capita furono aperti a seguito di un intervento del Sindaco di Capalbio.

Per molte persone, tra cui il sottoscritto, si aprì un nuovo mondo che fino al quel momento era stato precluso al libero accesso poiché "fortificato" da cancelli e recinzioni.

Come spesso succede per le cose belle, questa situazione non durò a lungo, infatti, dopo poco tempo, i cancelli tornarono al loro posto, i lucchetti furono di nuovo serrati e l'accesso a quelle splendide zone tornò di diritto esclusivo dei soli possessori delle chiavi di quei robusti lucchetti.

Si parlo di un ricorso al TAR presentato dai proprietari dell'Azienda che era stato accolto e qualcosa in merito fu anche pubblicato dalla stampa.

Ma quali furono i reali motivi per cui il TAR accolse il ricorso presentato dai proprietari dell'Azienda, così da permettere di ripristinare la chiusura di alcune strade vicinali di uso pubblico?

Grazie all'aiuto del nostro socio e Consigliere comunale Luigi Bellumori, siamo riusciti ad avere una copia della sentenza del TAR, e visto che abbiamo anche la fortuna di avere il Presidente della nostra Organizzazione che di professione fa l'avvocato, gli abbiamo chiesto di spiegarcela.

Luciano Piccolotti

Nel n. 3/2003 del presente notiziario era stato evidenziato l'interesse della popolazione, residente nel Comune di Capalbio, all'utilizzo delle strade vicinali, definite di uso pubblico nella delibera del Consiglio comunale n. 48/1966. Questa Associazione, nel mese di maggio 2003, ebbe a sollecitare un intervento dell'Amministrazione Comunale, diretto alla riapertura al pubblico transito delle strade vicinali, attualmente "chiuse" per iniziativa di privati. Deve essere fatto presente che il Comune di Capalbio aveva già affidato (come comunicato dall'Ente, nello scorso mese di febbraio, a questa Associazione) ad un tecnico l'incarico di verificare lo stato e l'uso delle strade, di cui alla citata delibera, al fine di poter rivedere l'elenco stesso e prendere gli opportuni provvedimenti. Successivamente, con nota del Luglio scorso, il Sindaco di Capalbio ha comunicato che i tempi di verifica dello stato delle strade vicinali erano stati più lunghi del previsto, poiché era indispensabile agire con cautela e sicurezza, al fine di evitare di "aprire contenziosi che si ripercuotono negativamente sull'Ente". Al riguardo, alla detta

nota il Sindaco aveva allegato un articolo tratto dal quotidiano La Nazione, in data 18.11.99., nel quale era brevemente esposto che il provvedimento di rimozione dei cancelli, apposti sulle strade vicinali "Scaroncia", "Montecavallo" e "Capita-Montauto", era stato annullato dal T.A.R.-Toscana su ricorso dell'Azienda "La Capita".

La nostra Associazione ha cercato i documenti, relativi alla vicenda, citata dal Sindaco di Capalbio, così che è possibile esporre brevemente la questione, nella speranza di stimolare un intervento positivo dell'Amministrazione Comunale.

Nell'anno 1997 il Sindaco emise l'ordinanza n. 3/97, disponendo la rimozione dei cancelli esistenti sulle strade vicinali di uso pubblico, di cui sopra. Immediatamente l'Azienda "Soc. Agrimaremma - La Capita-s.r.l." propose ricorso al T.A.R.-Toscana, ottenendo dapprima la sospensiva e, successivamente, una sentenza di annullamento dell'ordinanza sindacale (sentenza n. 516/1999 T.A.R.-Toscana). Nel corso del giudizio la presenza del Comune di Capalbio fu del tutto marginale, in quanto detta Amministrazione venne preliminarmente estromessa, essendo il difensore privo di mandato del Sindaco, ed i documenti esibiti non furono accettati, poiché depositati tardivamente. Quindi, il T.A.R., esaminando il merito del ricorso, lo ritenne fondato, in quanto l'ordinanza 3/97 era stata emessa in violazione dell'art. 7 della Legge n. 241/90 (il provvedimento non era stato preceduto da formale avviso di inizio del procedimento o da altri atti o comportamenti equipollenti, che avessero consentito al soggetto interessato di partecipare al procedimento stesso) e, inoltre, dalla documentazione era apparso il vizio di "eccesso di potere per illogicità manifesta" dell'ordinanza impugnata (nel 1995 il Comune di Capalbio aveva, infatti, preso atto, senza nulla obiettare, della costituzione di un fondo chiuso sul terreno dell'Azienda ricorrente e tale circostanza non poteva non comportare l'esistenza di una recinzione con cancelli di accesso).

Anche agli occhi del profano appare la singolarità della vicenda. Infatti, non si capisce come mai già nel 1995, allorché fu costituito il fondo chiuso, il Comune di Capalbio non sia intervenuto (pur essendo a diretta conoscenza, come rilevato dal T.A.R., dell'apposizione di una recinzione perimetrale) per garantire il pubblico transito sulle strade vicinali interessate, ma abbia atteso l'anno 1997, per emettere in tutta fretta l'ordinanza, di cui si discute.

Inoltre, essendo stata meramente censurata dal T.A.R. la legittimità dell'atto impugnato (soprattutto in relazione alla mancata comunicazione dell'inizio del procedimento amministrativo), è incomprensibile l'affermazione del Sindaco di Capalbio, quando questi giustifica il non aver ancora provveduto sulle strade vicinali a causa della descritta sconfitta giudiziaria! Nessun giudizio ha riguardato il merito della questione "strade vicinali" e loro riapertura ad iniziativa dell'Autorità Amministrativa: probabilmente una ordinanza, adottata con le dovute forme, il dovuto procedimento e nei dovuti tempi, avrebbe sortito effetti diversi. Ma nessun atto, dopo l'ordinanza annullata, è più stato adottato dal Comune di Capalbio in questa materia.